INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Art. 3

Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».

Versione in vigore dal 18 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano
Estremi	Legge 14 luglio 2017, n. 110
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/introduzione-del-delitto-di-tortura-nell-ordinamento-italiano/art-3-modifica-all-articolo-19-del-testo-unico-di-cui-al-decreto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it